



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 Dicembre 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2017

1. Ricorso Sig. CALVO Francesco (all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente Direttore Commerciale della società Juventus F.C. S.p.A.) avverso le sanzioni:

- inibizione di anni 1;
- ammenda di € 20.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 9 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

2. Ricorso JUVENTUS FC SPA

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 e ammenda di € 20.000,00 inflitta al sig. Agnelli Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;
- inibizione per anni 1 e ammenda di € 20.000,00 inflitta al sig. Merulla Stefano, all'epoca dei fatti dipendente responsabile del ticket office

La C.F.A., **RIUNITI** preliminarmente i ricorsi nn. 1,2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Calvo Francesco, dalla società Juventus FC SpA anche per i sigg.ri Agnelli Andrea, Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro, nonché dal Procuratore Federale, così decide:

- **RESPINGE** il ricorso del sig. Calvo Francesco e, per l'effetto, conferma le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado;
- **IN ACCOGLIMENTO** del ricorso proposto dalla società Juventus FC SpA di Torino in relazione alle posizioni dei sigg.ri Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro e in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, annulla le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado;





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 9 C.G.S.;

- inibizione per anni 1 e mesi 3 e ammenda di € 20.000,00 inflitta al sig. D'Angelo Alessandro Nicola, all'epoca dei fatti dipendente adetto alla sicurezza (Security manager) della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

- ammenda di € 300.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 2 e 12, commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

- **IN PARZIALE ACCOGLIMENTO** dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione del Presidente Agnelli Andrea e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione allo stesso inflitta nell'ammenda di € 100.000,00 e nell'inibizione fino alla data odierna.

- **IN PARZIALE ACCOGLIMENTO** dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione della stessa predetta società e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 600.000,00 e dispone, altresì, la disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell'anno 2018 con il Settore denominato "Tribuna (Curva) Sud", dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori.

3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la decisione pronunciata nei confronti dei sig.ri:

- Agnelli Andrea all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

- D'Angelo Alessandro Nicola, all'epoca dei fatti dipendente adetto alla sicurezza (Security manager) della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 12, commi 1, 2, 3 e 9 C.G.S.;

e della società:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

- Juventus FC S.p.A. per violazione degli artt. 4, commi 1 e 2 e 12, commi 1, 2 e 3 C.G.S.; seguito proprio deferimento – nota n. 10152/101 pf 16-17 GP/blp del 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)